ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA

SPORT DILETTANTISTICO: COME GESTIRLO

La circolare 18/2018: problematiche aperte

Dott. Cesare Mattei – Dottore Commercialista in Bologna

Circolare 18/E del 1° agosto 2018

Nel corposo documento l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su alcune problematiche fiscali, oggetto di approfondimento nell'ambito del Tavolo tecnico tra l'Agenzia delle Entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), riguardanti le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.

Vengono forniti chiarimenti in merito alle questioni connesse alla decommercializzazione di talune prestazioni rese da specifiche categorie di enti non commerciali associativi

Argomento	Circolare n. 18/E/2018
Tracciabilità dei versamenti superiori a 1.000 euro per quote di iscrizione	In caso di versamenti cumulativi di importi superiori, il soggetto, al fine di rispettare l'obbligo di tracciabilità, deve: A) rilasciare una quietanza per ogni singola quota di iscrizione, B) conservarne una copia, C) annotare in un registro i dati relativi ai soggetti che hanno effettuato i versamenti, gli importi incassati e gli importi pagati.
Cessione di atleti	Escluse dall'agevolazione di cui all'art. 148 TUIR se costituiscono un **trasferimento meramente speculativo**, ad esempio se il diritto alla prestazione sportiva è stato acquistato e immediatamente rivenduto senza che l'atleta sia stato coinvolto dall'ente nella pratica sportiva dilettantistica.

Argomento	Circolare n. 18/E/2018
Calcolo del plafond di 400.000 euro	Nel calcolo di 400.000 euro: a) rientrano sia i compensi percepiti, sia quelli fatturati ancorché non riscossi; b) sono esclusi i contributi pubblici
Mancata comunicazione alla SIAE	Laddove la comunicazione alla SIAE sia omessa, il regime fiscale non è revocato, ma si è solo soggetti al pagamento di sanzioni.
Associazioni non sportive dilettantistiche	Abrogata la norma che consente alle associazioni non sportive dilettantistiche (ad es: pro-loco), di usufruire del regime ex legge 398/1991. L'abrogazione non è immediata, ma decorre dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea, e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Argomento	Circolare n. 18/E/2018
Perimetro di applicazione della legge 398/1991 e art. 148 TUIR	Attività “istituzionali” dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, quali la somministrazione di alimenti e bevande nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva. Sono invece **escluse**: a) le attività che possono essere rese anche separatamente e indipendentemente (***bagno turco, idromassaggio***); b) le cessioni di beni o la prestazione di servizi effettuate adottando forme organizzative tali da creare **concorrenza con gli altri operatori di mercato**; c) le attività estranee quali i **corsi per attività sportive che non rientrano tra quelle riconosciute dal CONI**; la custodia di attrezzature o il ricovero di animali svolti dall’associazione o dalla società sportiva dilettantistica senza fini di lucro (ad es: i cavalli) è inclusa purché l’attrezzatura, il bene o l’animale siano utilizzati nella pratica sportiva dilettantistica e siano identificati come idonei alla pratica sportiva da parte della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza

TRATTAMENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DI **ATTIVITÀ COMMERCIALI CONNESSE AGLI SCOPI ISTITUZIONALI**

LE AGEVOLAZIONI AI FINI IRES, OLTRE CHE LA DETRAZIONE FORFETTARIA AI FINI IVA, SONO APPLICABILI A TUTTI I PROVENTI CONSEGUITI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI **CONNESSE AGLI SCOPI ISTITUZIONALI**

A.S.D./S.S.D. CHE SVOLGE UN'**ATTIVITÀ COMMERCIALE** AUTONOMA E DISTINTA DA QUELLA **ISTITUZIONALE**, **NON PUÒ USUFRUIRE**, PER DETTA ATTIVITÀ, DEL REGIME AGEVOLATO

↓

I PROVENTI CONSEGUITI IN RELAZIONE A TALI ATTIVITÀ **NON POTRANNO** RIENTRARE NEL REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA **LEGGE 398/91**

Il regime agevolativo di cui alla Legge 398/91 non potrà più essere applicato per i proventi derivanti dalle **attività non più riconosciute come sportive dal Coni** o quelle dirette alla **vendita di beni o alla prestazione di servizi per le quali l'ente si avvalga di strumenti pubblicitari** o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi

CONDIZIONI DA RISPETTARE PER INDIVIDUARE GLI SCOPI TIPICI DELL'ENTE SPORTIVO DILETTANTISTICO NON LUCRATIVO (ASD, SSD)

- **LE ATTIVITÀ SPORTIVE DEVONO ESSERE QUELLE DETERMINATE DALL'ORGANISMO AFFILIANTE (FSN, DSA, EPS)**

- **NON SONO RICOMPRESE LE ATTIVITÀ SPORTIVE CHE NON RIENTRANO NELL'AMBITO DELLE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DAL CONI** (delibere n. 1566 del 20/12/ 2016; n. 1568 del 14/02/2017; n. 1569 del 10/05/2017)

Ogni attività svolta al di fuori di questi parametri è sempre considerata un'attività commerciale che **non può usufruire del regime forfettario**.

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE E *NON CONNESSE* AGLI SCOPI ISTITUZIONALI DELLA A.S.D./S.S.D.

Per proventi "connessi agli scopi istituzionali" devono intendersi esclusivamente quelli **funzionali all'attività sportivo-dilettantistica** per la quale l'organismo è iscritto al Registro del Coni, tra i quali, a titolo esemplificativo, sono citati i proventi derivanti da:

- l'utilizzo dei campi di gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e degli altri servizi connessi direttamente con la pratica delle discipline sportive riconosciute dal Coni
- somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva;
- vendita di materiali sportivi;
- gadget pubblicitari;
- sponsorizzazioni;
- cene sociali (in caso di raccolta fondi);

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE E *NON CONNESSE* AGLI SCOPI ISTITUZIONALI DELLA A.S.D./S.S.D.

PROVENTI CONNESSI

Solo i proventi direttamente riconducibili all'attività sportivo-dilettantistica (ove per tale non si intende solo l'attività svolta in occasione di gare, ma anche quella di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica) che **costituiscono il *naturale completamento* degli scopi istituzionali** dell'ASD e della SSD, **escludendo** ogni altra attività che può essere svolta anche separatamente e indipendentemente da tale attività, quali, ad esempio, il bagno turco, l'idromassaggio, etc.

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE E *NON CONNESSE* AGLI SCOPI ISTITUZIONALI DELLA A.S.D.

CASI PRATICI - *La ristorazione ed i massaggi*

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno della struttura attraverso un **semplice punto ristoro**, a favore di soci e tesserati, è ben diversa da **attività di ristorazione svolta con organizzazione di impresa** (cuochi, camerieri, attrezzature, etc.) volta a porre in atto una concorrenza sul mercato ad altre strutture commerciali i cui proventi non possono essere fatti rientrare nel regime agevolativo

L'attività di **massaggi a fini di assistenza allo sportivo**, non fine a se stessa, ma svolta al termine o prima di una prestazione sportiva, **può**, invece **ricondursi al concetto di attività connessa**

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE E *NON CONNESSE* AGLI SCOPI ISTITUZIONALI DELLA A.S.D.

CASI PRATICI - *La ristorazione ed i massaggi*

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno della struttura attraverso un **semplice punto ristoro**, a favore di soci e tesserati, è ben diversa da **attività di ristorazione svolta con organizzazione di impresa** (cuochi, camerieri, attrezzature, etc.) volta a porre in atto una concorrenza sul mercato ad altre strutture commerciali i cui proventi non possono essere fatti rientrare nel regime agevolativo

L'attività di **massaggi a fini di assistenza allo sportivo**, non fine a se stessa, ma svolta al termine o prima di una prestazione sportiva, **può**, invece **ricondursi al concetto di attività connessa**

COESISTENZA DI DIVERSI REGIMI FISCALI

Proventi decommercializzati

L' attività connessa di cui all'art.148, comma 3, del TUIR, avrà come conseguenza la decommercializzazione dei proventi derivanti da tali attività.
I proventi derivanti da attività svolte a favore di soci, associati e tesserati del **medesimo organismo affiliante** (anche se tesserati per altra ASD o SSD) **non contribuiranno a determinare l'imponibile IRES** (purché lo statuto sia conforme alle disposizioni di legge e sia stato presentato il modello EAS)

Estensione a rapporti tra Asd:
A.s.d. che gestisce un impianto sportivo e "affitta" spazi all'interno ad altra associazione o società sportiva

COESISTENZA DI DIVERSI REGIMI FISCALI

Proventi commerciali connessi

L' attività commerciale connessa potrà applicare le norme di cui alla L. 398/91.

Proventi commerciali *non* connessi

Gli eventuali ulteriori proventi commerciali "non connessi" **non potranno applicare** le regole previste dal regime forfettario della Legge 398/91, trovando applicazione le **regole generali di imposizione**, sia sotto il profilo sostanziale che degli adempimenti fiscali. Il reddito deve essere determinato analiticamente, (differenza tra ricavi, proventi commerciali e costi effettivi).
L'IVA dovrà essere determinata anch'essa analiticamente, (imposta sulle operazioni attive dedotta l'IVA assolta sugli acquisti)

PROBLEMATICHE APERTE

RIPARTIZIONE COSTI PROMISCUI

Una A.s.d./S.s.d. che presenti tutte e tre le tipologie di proventi (ISTITUZIONALI – COMMERCIALI CONNESSI – COMMERCIALI NON CONNESSI) dovrà attribuire, pro quota, i costi promiscui per la determinazione del reddito dell'attività con proventi commerciali non connessi.

LIMITE DEL PLAFOND NELLA Legge 398/91

I proventi commerciali "non connessi" confluiranno o meno nel plafond dei 400.000 euro che consente l'applicabilità della norma in esame ?

PROBLEMATICHE APERTE

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Una A.s.d./S.s.d. che presenti proventi COMMERCIALI CONNESSI per i quali applica il regime di cui alla Legge 398/91, con volumi inferiori a € 65.000 non è tenuta all'emissione della Fattura Elettronica. Per i proventi COMMERCIALI NON CONNESSI, non potendo applicare la Legge 398/91, dovrebbe emettere sempre Fattura Elettronica ?